

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI A SUPPORTARE LE PROGETTUALITÀ DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE NELL'AMBITO DELL'OFFERTA FORMATIVA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE NEL FRIULI VENEZIA GIULIA - ANNO SCOLASTICO 2023-2024.

TRA

la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata anche Regione, rappresentata da Patrizia Pavatti, nella sua qualità di Direttore del Servizio istruzione, orientamento e diritto allo studio;

E

l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato anche Ufficio scolastico regionale, rappresentato da Daniela Beltrame, nella sua qualità di Direttore generale;

PER

la realizzazione di interventi finalizzati a garantire lo sviluppo di progettualità per la qualità del servizio di istruzione delle Istituzioni scolastiche statali da attuarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1-4, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

PREMESSO CHE

- a) negli Istituti scolastici della regione Friuli Venezia Giulia, in considerazione dello sviluppo di progetti inseriti nei Piani triennali dell'offerta formativa, anche legati al potenziamento del plurilinguismo e al contrasto alla dispersione scolastica, vi è la necessità di potenziare il supporto ai progetti da parte del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario;
- b) nell'ambito delle competenze attribuite ai collaboratori scolastici vi è la cosiddetta "assistenza di base" degli alunni con disabilità;
- c) la Regione Friuli Venezia Giulia è regione transfrontaliera con una specialità fortemente legata alla presenza delle lingue minoritarie; la Regione Friuli Venezia Giulia è infatti l'unica Regione italiana ad includere nel proprio territorio ben tre lingue minoritarie delle dodici costituzionalmente garantite e tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);

- d) vi è inoltre la necessità di sostenere progetti che prevedano l'utilizzo di docenti di sostegno, preferibilmente forniti del titolo di specializzazione o di una pregressa esperienza sul sostegno, al fine di migliorare l'inclusione scolastica e di integrare l'assegnazione di ore in deroga da parte dell'Ufficio scolastico regionale;
- e) vi è la necessità di sostenere progetti che prevedano l'utilizzo di docenti per supportare l'attività didattica della scuola in ospedale e dell'istruzione domiciliare;
- f) vi è la necessità di sostenere progetti da realizzare nelle classi con un elevato numero di alunni con background migratorio al fine di supportare la didattica attraverso la mediazione culturale e linguistica; l'intervento si integra con le azioni previste dal "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di istruzione e formazione di alunni stranieri, in attuazione degli articoli 6, comma 2, e 16 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione)", approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 25 agosto 2023;
- g) vi è la necessità di garantire una particolare attenzione in presenza di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), al fine di offrire una risposta personalizzata ai particolari bisogni;
- h) vi è la necessità di supportare l'importante servizio svolto dalle Sezioni primavera nell'ampliamento dell'offerta di servizi educativi di qualità per la prima infanzia, in esecuzione dell'intesa sottoscritta con l'Ufficio scolastico regionale in data 9 agosto 2023 (prot. n. 2276/P/CON);
- i) vi è la necessità di sostenere progetti finalizzati al recupero della dispersione scolastica, anche con riferimento alla presenza di alunni con bisogni educativi speciali (BES);
- j) è necessario porre in essere misure in grado di fronteggiare l'attuale calo demografico, che si presenta in maniera ancor più evidente nelle aree svantaggiate del territorio regionale, anche intervenendo sulle emergenti fragilità sociali;
- k) vi è l'esigenza di supportare progetti internazionali e per l'integrazione di studenti di diverse provenienze e di diverse etnie nei Convitti nazionali e nei Convitti annessi;
- l) vi è altresì la necessità di sostenere progetti che prevedano l'utilizzo di docenti di lingua tedesca in tutto il territorio regionale. Infatti nel Friuli Venezia Giulia, regione transfrontaliera, e in tutto il nord est, il tedesco è lingua molto richiesta dalle imprese, la Germania è un importante partner commerciale e l'Austria è il primo Stato per presenze di turisti stranieri in FVG. La conoscenza del tedesco offre quindi ai giovani maggiori opportunità di lavoro in ambito commerciale e turistico. Inoltre, ai sensi della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), art. 11, sono promossi l'apprendimento e la conoscenza della lingua e della cultura tedesca e il sostegno, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 482/1999, alla realizzazione di iniziative dirette a favorire l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'intero territorio ove sono presenti minoranze di lingua tedesca;
- m) dall'anno scolastico 2023/2024 sarà avviata la sperimentazione quadrilingue presso l'Istituto Omnicomprensivo Bachmann di Tarvisio, approvata con decreto ministeriale n. 253 del 27.09.2022;
- n) le aree geografiche della Val Canale e del Canal del Ferro sono in fase di pianificazione e di avvio di iniziative analoghe di sperimentazione plurilingue, con particolare attenzione alla lingua tedesca.

TENUTO CONTO CHE

- a) vi è una consolidata volontà delle Parti, attraverso il presente Protocollo, di individuare e mettere in atto un insieme organico di soluzioni operative a valere per l'anno scolastico 2023-2024 che consentano di garantire la qualità del servizio di istruzione, intervenendo su alcuni temi prioritari e progetti rilevanti delle istituzioni scolastiche, che richiedono un supporto sia nell'ambito didattico che in quello della gestione amministrativo-contabile;
- b) la Regione e l'Ufficio scolastico regionale, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di istruzione e in coerenza con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione, intendono garantire la piena operatività e la qualità del servizio di istruzione del sistema scolastico del Friuli Venezia Giulia, provvedendo con gli strumenti e i dispositivi previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- c) i criteri di selezione delle scuole beneficiarie dei vari interventi sono trasparenti ed oggettivi e condivisi tra le Parti;

CONSIDERATO CHE

- a) le Parti, con risorse finanziarie regionali a valere per l'anno scolastico 2023-2024, intendono sostenere progetti tra loro integrati, sulla base dei contenuti del presente Protocollo, che prevedono:
 - I. l'utilizzo di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario delle scuole statali per assicurare il supporto allo sviluppo di progetti nell'ambito dell'offerta formativa e nel rispetto dell'autonomia delle scuole, con particolare riferimento alle scuole ubicate in aree montane di particolare marginalità, classificate come "aree interne", e supportare incarichi particolarmente complessi affidati al medesimo personale, nonché per esigenze di accompagnamento e tutoraggio nei confronti di nuovo personale amministrativo;
 - II. l'utilizzo di docenti di sostegno preferibilmente forniti del titolo di specializzazione o di una pregressa esperienza sul sostegno per migliorare l'inclusione scolastica ed integrare l'assegnazione di ore in deroga attribuite dall'Ufficio scolastico regionale;
 - III. l'utilizzo di docenti a supporto della didattica nelle scuole in ospedale e nell'istruzione a domicilio, in aggiunta del personale finanziato con altri fondi regionali e con fondi ministeriali;
 - IV. l'intervento a supporto delle scuole in presenza di un elevato numero nelle classi di alunni stranieri;
 - V. l'utilizzo di personale docente a supporto delle esigenze degli alunni con DSA;
 - VI. sostenere l'utilizzo di personale docente nell'ambito del servizio svolto dalle "Sezioni primavera";
 - VII. l'intervento a supporto di specifiche situazioni critiche presenti in alcune istituzioni scolastiche e per il contrasto alla dispersione scolastica, anche con riferimento alla presenza di alunni BES;
 - VIII. l'utilizzo di educatori dei Convitti nazionali e dei Convitti annessi per favorire i progetti internazionali e l'integrazione di studenti di diverse provenienze;
 - IX. l'utilizzo di docenti di lingua tedesca in tutto il territorio regionale;
- b) le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si impegnano a sostenere la realizzazione di specifici percorsi formativi accessibili al personale scolastico a cui è attribuita l'assistenza di base degli alunni con disabilità, in considerazione della delicatezza di tali compiti che rappresentano parte fondamentale del processo di integrazione scolastica;
- c) le Parti, al fine di coordinare le attività e monitorare il loro avanzamento all'interno di ogni dispositivo previsto, intendono altresì attivare un Tavolo di lavoro;

VISTO

- l'articolo 7, commi da 1 a 4, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, secondo cui:
 - a. In considerazione dell'esigenza di garantire la qualità del servizio di istruzione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, un Protocollo di intesa allo scopo di supportare le esigenze didattiche e organizzative degli istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia, per l'anno scolastico 2023-2024, nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle norme generali sull'istruzione.
 - b. Il Protocollo di intesa è diretto a finanziare interventi afferenti agli ambiti organizzativo e didattico delle istituzioni scolastiche riferiti all'anno scolastico 2023-2024, con oneri a carico della Regione.
 - c. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, è approvato lo schema del Protocollo di intesa nel quale sono stabiliti i contenuti degli interventi e le modalità di attuazione, nel rispetto delle finalità della norma.
 - d. Il Protocollo individua le istituzioni scolastiche interessate, i contenuti degli interventi attivabili, le spese ammissibili, le modalità e i termini di concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo.
 - e. Per le finalità previste è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro a carico del capitolo 68120/S del bilancio regionale, di cui 1 milione di euro posto a carico del bilancio per l'anno 2023 e 2 milioni di euro posti a carico del bilancio per l'anno 2024;

- l'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2009, n. 167, in base al quale l'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione; al personale è riconosciuta la valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento, nelle graduatorie per le supplenze e nelle graduatorie permanenti;

VISTA

la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 14.09.2023, prot. n. 3945, nella quale si esprime il nulla osta alla sottoscrizione del Protocollo;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 1458 del 15 settembre 2023;

Tutto ciò premesso le Parti come sopra individuate

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.
2. Il presente Protocollo intende garantire la qualità del servizio di istruzione delle Istituzioni scolastiche statali, aventi la sede nel territorio del Friuli Venezia Giulia, e a tal fine prevede la realizzazione degli interventi di seguito specificati a valere per l'anno scolastico 2023-2024:
 - I. in attuazione della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, finanziamento di progetti da realizzare con l'utilizzo di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario delle istituzioni scolastiche statali per assicurare il supporto allo sviluppo di progetti nell'ambito dell'offerta formativa e nel rispetto dell'autonomia delle scuole, con particolare riguardo alle scuole ubicate in territori montani di particolare marginalità, classificate come "aree interne", e supportare incarichi particolarmente complessi affidati al medesimo personale;
 - II. in attuazione della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, finanziamento di progetti da realizzare con l'utilizzo di docenti di sostegno delle scuole statali o di una integrazione delle ore attribuite in deroga dall'Ufficio scolastico regionale;
 - III. in attuazione della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, finanziamento di progetti a supporto della didattica nelle scuole in ospedale e dell'istruzione a domicilio, in aggiunta del personale pagato con altri fondi regionali e con fondi ministeriali;
 - IV. in attuazione della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, finanziamento di progetti da realizzare nelle classi e nei plessi con un elevato numero di alunni con background migratorio;
 - V. in attuazione della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, finanziamento di progetti da realizzare nelle istituzioni scolastiche statali a supporto delle esigenze degli alunni con DSA;
 - VI. in attuazione della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, sostenere l'ampliamento del servizio svolto dalle "Sezioni primavera" attivate nelle istituzioni scolastiche statali;
 - VII. in attuazione della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, finanziamento di progetti a supporto di specifiche situazioni critiche presenti in alcune istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento al contrasto alla dispersione scolastica e alla presenza di alunni con bisogni educativi speciali (BES);
 - VIII. in attuazione della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, sostenere progetti internazionali e per l'integrazione di studenti di diverse provenienze e di diverse etnie nei Convitti nazionali e nei Convitti annessi;
 - IX. in attuazione della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, sostenere progetti che prevedano l'utilizzo di docenti di lingua tedesca in tutto il territorio regionale.

Articolo 2 – Finanziamento dell'incremento della dotazione di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario per il supporto allo sviluppo di progetti nell'ambito dell'offerta formativa e nel rispetto dell'autonomia delle scuole

1. In attuazione della legge regionale 10 agosto 2023, n.13, la Regione provvede al finanziamento di progetti da realizzare con l'utilizzo di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale, con particolare riguardo alle scuole ubicate in territori montani di particolare marginalità, classificate come "aree interne".
2. L'Ufficio scolastico regionale provvede a trasmettere alla Regione (all'attenzione del Direttore del Servizio Istruzione, orientamento e diritto allo studio) entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo, l'elenco definitivo delle istituzioni scolastiche statali destinatarie della misura in oggetto.
3. La Regione provvede ad assegnare alle Istituzioni scolastiche indicate nell'elenco di cui al comma 2 le somme necessarie alla realizzazione di progetti con l'utilizzo di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario previsto. La quota spettante alle scuole situate in territori montani di particolare marginalità è incrementata del 30% rispetto a quella prevista per le rimanenti scuole.
4. Per tale finalità la Regione si impegna a destinare la somma massima di Euro **1.500.000,00** (un milione cinquecentomila).
5. Sono ammissibili a finanziamento regionale le spese sostenute per l'incremento della dotazione oraria del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario delle istituzioni scolastiche statali a valere per l'anno scolastico 2023 – 2024.
6. La Regione provvede con proprio decreto ad approvare il riparto delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche e ad effettuare la successiva concessione con contestuale liquidazione anticipata della quota posta a carico del bilancio 2023 a favore delle istituzioni scolastiche beneficiarie.
7. La Regione d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale comunica alle istituzioni scolastiche statali interessate l'avvenuta concessione del contributo da parte della Regione ai sensi del presente Protocollo, unitamente a tutte le indicazioni operative necessarie.
8. Le istituzioni scolastiche statali interessate provvedono all'assegnazione degli incarichi o alla stipula dei contratti con il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario nei limiti delle somme regionali concesse.
9. Le istituzioni scolastiche statali provvedono a rendicontare le somme ricevute con i tempi e le modalità previste al successivo comma 10.
10. A titolo di rendicontazione delle spese finanziate con fondi regionali, ciascuna istituzione scolastica statale presenterà alla Regione entro il 31 ottobre 2024:
 - a. relazione illustrativa dei contratti attivati e delle attività realizzate;
 - b. dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.
11. L'Ufficio scolastico regionale, d'intesa con il Servizio Istruzione, orientamento e diritto allo studio provvede a fornire alle istituzioni scolastiche statali ulteriori eventuali indicazioni operative riguardanti i contratti di lavoro.

12. Non è ammessa la richiesta di proroga del termine di conclusione dell'intervento da parte delle singole istituzioni scolastiche. La proroga dei termini di rendicontazione è ammessa al massimo fino al 31 dicembre 2024.
13. Contestualmente all'approvazione del rendiconto si procede alla liquidazione dell'importo residuo spettante a ciascuna scuola beneficiaria.
14. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori rispetto alla somma resa disponibile dalla Regione, l'importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e l'eventuale somma eccedente già erogata, restituita alla Regione secondo le modalità dalla stessa definite. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino superiori rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

Articolo 3 – Finanziamento dell'incremento della dotazione di personale docente di sostegno

1. Con riferimento all'anno scolastico 2023-2024 e in attuazione della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, la Regione provvede al finanziamento di progetti che prevedono l'utilizzo di personale docente di sostegno delle istituzioni scolastiche statali, ad integrazione delle assegnazioni in deroga da parte dell'Ufficio scolastico regionale.
2. Per tale finalità la Regione si impegna a destinare la somma massima di **Euro 250.000,00** (duecentocinquantamila).
3. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute per l'incremento del personale docente di sostegno a valere per l'anno scolastico 2023 – 2024.
4. L'Ufficio scolastico regionale provvede a trasmettere alla Regione (all'attenzione del Direttore del Servizio Istruzione, orientamento e diritto allo studio) entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo, l'elenco delle istituzioni scolastiche statali beneficiarie del finanziamento.
5. L'elenco di cui al comma 4 contiene per ciascuna istituzione scolastica statale il numero di studenti disabili, ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 3 della legge 104/1992.
6. La Regione provvede con proprio decreto ad approvare il riparto delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche e ad effettuare la successiva concessione con contestuale liquidazione anticipata della quota posta a carico del bilancio 2023 a favore delle istituzioni scolastiche beneficiarie.
7. La Regione d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale comunica alle istituzioni scolastiche statali interessate l'avvenuta concessione del contributo da parte della Regione ai sensi del presente Protocollo, unitamente a tutte le indicazioni operative necessarie.
8. Le istituzioni scolastiche statali interessate provvedono all'assegnazione degli incarichi o alla stipula dei contratti con i docenti di sostegno nei limiti delle somme regionali concesse.
9. Le istituzioni scolastiche statali provvedono a rendicontare le somme ricevute con i tempi e le modalità previste al successivo comma 10.
10. A titolo di rendicontazione delle spese finanziate con fondi regionali, ciascuna istituzione scolastica statale presenterà alla Regione entro il 31 ottobre 2024:
 - c. relazione illustrativa dei contratti attivati e delle attività realizzate;

- d. dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.
11. L'Ufficio scolastico regionale, d'intesa con il Servizio Istruzione, orientamento e diritto allo studio provvede a fornire alle istituzioni scolastiche statali ulteriori eventuali indicazioni operative riguardanti i contratti di lavoro.
 12. Non è ammessa la richiesta di proroga del termine di conclusione dell'intervento da parte delle singole istituzioni scolastiche. La proroga dei termini di rendicontazione è ammessa al massimo fino al 31 dicembre 2024.
 13. Contestualmente all'approvazione del rendiconto si procede alla liquidazione dell'importo residuo spettante a ciascuna scuola beneficiaria.
 14. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori rispetto alla somma resa disponibile dalla Regione, l'importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e l'eventuale somma eccedente già erogata, restituita alla Regione secondo le modalità dalla stessa definite. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino superiori rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

Articolo 4 – Finanziamento dell'incremento della dotazione di personale docente della scuola in ospedale e dell'istruzione a domicilio

1. Con riferimento all'anno scolastico 2023-2024 e in attuazione della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, la Regione provvede al finanziamento dell'utilizzo progettuale di personale docente delle istituzioni scolastiche statali a supporto della didattica delle scuole in ospedale e dell'istruzione a domicilio, in aggiunta al personale assegnato con fondi ministeriali o altri fondi regionali.
2. Per tale finalità la Regione si impegna a destinare la somma massima di **Euro 120.000,00** (centoventimila).
3. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute per l'incremento del personale docente a valere per l'anno scolastico 2023 – 2024.
4. L'Ufficio scolastico regionale provvede a trasmettere alla Regione (all'attenzione del Direttore del Servizio Istruzione, orientamento e diritto allo studio) entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo, l'elenco delle istituzioni scolastiche statali beneficiarie del finanziamento.
5. L'elenco di cui al comma 4 contiene, per ogni istituzione scolastica statale, l'indicazione dell'incremento di personale docente previsto e le conseguenti somme assegnate.
6. La Regione provvede con proprio decreto ad approvare il riparto delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche e ad effettuare la successiva concessione con contestuale liquidazione anticipata della quota posta a carico del bilancio 2023 a favore delle istituzioni scolastiche beneficiarie.
7. La Regione d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale comunica alle istituzioni scolastiche statali interessate l'avvenuta concessione del contributo da parte della Regione ai sensi del presente Protocollo, unitamente a tutte le indicazioni operative necessarie.

8. Le istituzioni scolastiche statali interessate provvedono all'assegnazione degli incarichi o alla stipula dei contratti con il personale docente nei limiti delle somme regionali concesse.
9. Le istituzioni scolastiche statali provvedono a rendicontare le somme ricevute con i tempi e le modalità previste al successivo comma 10.
10. A titolo di rendicontazione delle spese finanziate con fondi regionali, ciascuna istituzione scolastica statale presenterà alla Regione entro il 31 ottobre 2024:
 - e. relazione illustrativa dei contratti attivati e delle attività realizzate;
 - f. dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.
11. L'Ufficio scolastico regionale, d'intesa con il Servizio Istruzione, orientamento e diritto allo studio provvede a fornire alle istituzioni scolastiche statali ulteriori eventuali indicazioni operative riguardanti i contratti di lavoro.
12. Non è ammessa la richiesta di proroga del termine di conclusione dell'intervento da parte delle singole istituzioni scolastiche. La proroga dei termini di rendicontazione è ammessa al massimo fino al 31 dicembre 2024.
13. Contestualmente all'approvazione del rendiconto si procede alla liquidazione dell'importo residuo spettante a ciascuna scuola beneficiaria.
14. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori rispetto alla somma resa disponibile dalla Regione, l'importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e l'eventuale somma eccedente già erogata, restituita alla Regione secondo le modalità dalla stessa definite. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino superiori rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

Articolo 5 – Finanziamento dell'incremento della dotazione di personale docente in presenza di un elevato numero di alunni stranieri

1. Con riferimento all'anno scolastico 2023-2024 e in attuazione della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, la Regione provvede al finanziamento dell'utilizzo progettuale di personale docente delle istituzioni scolastiche statali in presenza di un elevato numero di alunni stranieri nelle classi e nei plessi.
2. Per tale finalità la Regione si impegna a destinare la somma massima di **Euro 250.000,00** (duecentocinquantamila).
3. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute per l'incremento del personale docente a valere per l'anno scolastico 2023 – 2024.
4. Il riparto delle risorse è effettuato a favore delle istituzioni scolastiche statali che hanno un numero di alunni stranieri uguale o superiore al 10% rispetto al numero totale degli alunni iscritti. Il riparto è effettuato in misura proporzionale al numero di alunni stranieri. Si fa riferimento al numero di alunni riferiti all'anno scolastico 2022/2023. La misura si integra con le azioni previste dal

Regolamento per la concessione di contributi in materia di istruzione e formazione di alunni stranieri (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione).

5. L'Ufficio scolastico regionale provvede a trasmettere alla Regione (all'attenzione del Direttore del Servizio Istruzione, orientamento e diritto allo studio) entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo, l'elenco delle istituzioni scolastiche statali con l'indicazione del numero di alunni stranieri con riferimento all'anno scolastico 2022/2023.
6. L'elenco di cui al comma 5 contiene per ciascuna istituzione scolastica il numero di alunni stranieri, per ogni istituzione scolastica statale e il numero di alunni iscritti all'Istituzione scolastica.
7. La Regione provvede con proprio decreto ad approvare il riparto delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche e ad effettuare la successiva concessione con contestuale liquidazione anticipata della quota posta a carico del bilancio 2023 a favore delle istituzioni scolastiche beneficiarie.
8. La Regione d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale comunica alle istituzioni scolastiche statali interessate l'avvenuta concessione del contributo da parte della Regione ai sensi del presente Protocollo, unitamente a tutte le indicazioni operative necessarie.
9. Le istituzioni scolastiche statali interessate provvedono all'assegnazione degli incarichi o alla stipula dei contratti con il personale docente nei limiti delle somme regionali concesse.
10. Le istituzioni scolastiche statali provvedono a rendicontare le somme ricevute con i tempi e le modalità previste al successivo comma 11.
11. A titolo di rendicontazione delle spese finanziate con fondi regionali, ciascuna istituzione scolastica statale presenterà alla Regione entro il 31 ottobre 2024:
 - g. relazione illustrativa dei contratti attivati e delle attività realizzate;
 - h. dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.
12. L'Ufficio scolastico regionale, d'intesa con il Servizio Istruzione, orientamento e diritto allo studio provvede a fornire alle istituzioni scolastiche statali ulteriori eventuali indicazioni operative riguardanti i contratti di lavoro.
13. Non è ammessa la richiesta di proroga del termine di conclusione dell'intervento da parte delle singole istituzioni scolastiche. La proroga dei termini di rendicontazione è ammessa al massimo fino al 31 dicembre 2024.
14. Contestualmente all'approvazione del rendiconto si procede alla liquidazione dell'importo residuo spettante a ciascuna scuola beneficiaria.
15. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori rispetto alla somma resa disponibile dalla Regione, l'importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e l'eventuale somma eccedente già erogata, restituita alla Regione secondo le modalità dalla stessa definite. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino superiori rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

Articolo 6 – Finanziamento dell'incremento della dotazione di personale docente a supporto delle esigenze degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)

1. Con riferimento all'anno scolastico 2023-2024 e in attuazione della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, la Regione provvede al finanziamento dell'utilizzo progettuale di personale docente delle istituzioni scolastiche statali in presenza di un elevato numero di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle classi.
2. Per tale finalità la Regione si impegna a destinare la somma massima di **Euro 250.000** (duecentocinquantamila).
3. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute per l'incremento di personale docente a valere per l'anno scolastico 2023 – 2024.
4. Il riparto delle risorse è effettuato a favore delle istituzioni scolastiche statali che hanno un numero di alunni DSA certificati ai sensi della legge 170/2010 uguale o superiore al 8% rispetto al numero totale degli alunni iscritti. Il riparto è effettuato in misura pari al 40% con quota fissa da assegnare a tutti gli istituti e per il restante 60% in misura proporzionale al numero di alunni DSA. Si fa riferimento al numero di alunni riferiti all'anno scolastico 2022/2023.
5. La Regione e l'Ufficio scolastico regionale provvedono ad effettuare un monitoraggio presso le istituzioni scolastiche finalizzato a conoscere il numero di alunni DSA certificati iscritti nell'anno scolastico 2022/2023.
6. All'esito del monitoraggio l'Ufficio Scolastico regionale redige un elenco contenente, per ogni istituzione scolastica statale, l'indicazione del numero di alunni certificati DSA e del numero totale di alunni iscritti.
7. La Regione provvede con proprio decreto ad approvare il riparto delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche e ad effettuare la successiva concessione con contestuale liquidazione anticipata della quota posta a carico del bilancio 2023 a favore delle istituzioni scolastiche beneficiarie.
8. La Regione d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale comunica alle istituzioni scolastiche statali interessate l'avvenuta concessione del contributo da parte della Regione ai sensi del presente Protocollo, unitamente a tutte le indicazioni operative necessarie.
9. Le istituzioni scolastiche statali interessate provvedono all'assegnazione degli incarichi o alla stipula dei contratti con il personale docente nei limiti delle somme regionali concesse.
10. Le istituzioni scolastiche statali provvedono a rendicontare le somme ricevute con i tempi e le modalità previste al successivo comma 11.
11. A titolo di rendicontazione delle spese finanziate con fondi regionali, ciascuna istituzione scolastica statale presenterà alla Regione entro il 31 ottobre 2024:
 - i. relazione illustrativa dei contratti attivati e delle attività realizzate;
 - j. dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.
12. L'Ufficio scolastico regionale, d'intesa con il Servizio Istruzione, orientamento e diritto allo studio provvede a fornire alle istituzioni scolastiche statali ulteriori eventuali indicazioni operative riguardanti i contratti di lavoro.

13. Non è ammessa la richiesta di proroga del termine di conclusione dell'intervento da parte delle singole istituzioni scolastiche. La proroga dei termini di rendicontazione è ammessa al massimo fino al 31 dicembre 2024.
14. Contestualmente all'approvazione del rendiconto si procede alla liquidazione dell'importo residuo spettante a ciascuna scuola beneficiaria.
15. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori rispetto alla somma resa disponibile dalla Regione, l'importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e l'eventuale somma eccedente già erogata, restituita alla Regione secondo le modalità dalla stessa definite. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino superiori rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

Articolo 7 – Finanziamento dell'incremento della dotazione di personale docente nell'ambito del servizio svolto dalle “Sezioni primavera” attivate nelle istituzioni scolastiche statali

1. Con riferimento all'anno scolastico 2023-2024 e in attuazione della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, la Regione provvede al finanziamento dell'utilizzo progettuale di personale docente nell'ambito del servizio svolto dalle “Sezioni primavera” attivate nelle istituzioni scolastiche statali.
2. Per tale finalità la Regione si impegna a destinare la somma massima di **Euro 200.000,00** (duecentomila).
3. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute per l'incremento di personale docente a valere per l'anno scolastico 2023 – 2024.
4. Il riparto delle risorse è effettuato a favore delle istituzioni scolastiche statali che attivano una Sezione primavera nel corso dell'anno scolastico 2023/2024 con un numero di bambini inferiore a 10 e con gestione diretta, in misura uguale per tutte le istituzioni scolastiche, nel limite massimo di **euro 25.000** (venticinquemila).
5. L'Ufficio scolastico regionale provvede a trasmettere alla Regione (all'attenzione del Direttore del Servizio Istruzione, orientamento e diritto allo studio) a seguito della riunione del tavolo tecnico interistituzionale di cui all'intesa sottoscritta in data 9 agosto 2023, l'elenco delle istituzioni scolastiche statali con un numero di bambini inferiore a 10.
6. La Regione provvede con proprio decreto ad approvare il riparto delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche e ad effettuare la successiva concessione con contestuale liquidazione anticipata della quota posta a carico del bilancio 2023 a favore delle istituzioni scolastiche beneficiarie.
7. La Regione d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale comunica alle istituzioni scolastiche statali interessate l'avvenuta concessione del contributo da parte della Regione ai sensi del presente Protocollo, unitamente a tutte le indicazioni operative necessarie.
8. Le istituzioni scolastiche statali interessate provvedono all'assegnazione degli incarichi o alla stipula dei contratti con il personale educativo nei limiti delle somme regionali concesse.
9. Le istituzioni scolastiche statali provvedono a rendicontare le somme ricevute con i tempi e le modalità previste al successivo comma 11.
10. A titolo di rendicontazione delle spese finanziate con fondi regionali, ciascuna istituzione scolastica statale presenterà alla Regione entro il 31 ottobre 2024:

- k. relazione illustrativa dei contratti attivati e delle attività realizzate;
- l. dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.
11. L'Ufficio scolastico regionale, d'intesa con il Servizio Istruzione, orientamento e diritto allo studio provvede a fornire alle istituzioni scolastiche statali ulteriori eventuali indicazioni operative riguardanti i contratti di lavoro.
12. Non è ammessa la richiesta di proroga del termine di conclusione dell'intervento da parte delle singole istituzioni scolastiche. La proroga dei termini di rendicontazione è ammessa al massimo fino al 31 dicembre 2024.
13. Contestualmente all'approvazione del rendiconto si procede alla liquidazione dell'importo residuo spettante a ciascuna scuola beneficiaria.
14. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori rispetto alla somma resa disponibile dalla Regione, l'importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e l'eventuale somma eccedente già erogata, restituita alla Regione secondo le modalità dalla stessa definite. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino superiori rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

Articolo 8 – Finanziamento dell'incremento della dotazione oraria di personale docente per il supporto a situazioni di particolare criticità, contrasto alla dispersione scolastica, nonché con riferimento alla presenza di alunni con bisogni educativi speciali (BES)

1. Con riferimento all'anno scolastico 2023-2024, in attuazione della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, la Regione provvede al finanziamento dell'utilizzo progettuale di personale docente per intervenire su situazioni di particolare criticità, di contrasto alla dispersione scolastica, nonché con riferimento alla presenza di alunni BES.
2. Per tale finalità la Regione si impegna a destinare la somma massima di **Euro 320.000,00** (trecentoventimila).
3. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute per l'incremento della dotazione oraria del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali a valere per l'anno scolastico 2023 – 2024.
4. La Regione e l'Ufficio scolastico regionale provvedono ad effettuare un monitoraggio presso le istituzioni scolastiche finalizzato a conoscere il fabbisogno per fronteggiare situazioni di particolare criticità, contrasto alla dispersione scolastica, anche con riferimento alla presenza di alunni con bisogni educativi speciali (BES).
5. Il monitoraggio di cui al comma 4 è finalizzato a conoscere le proposte progettuali delle Istituzioni scolastiche.
6. All'esito del monitoraggio l'Ufficio Scolastico regionale redige un elenco contenente, per ogni istituzione scolastica statale, l'indicazione del fabbisogno richiesto per la realizzazione del progetto proposto dalle istituzioni scolastiche.

7. La Regione provvede con proprio decreto ad approvare il riparto delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche e ad effettuare la successiva concessione con contestuale liquidazione anticipata della quota posta a carico del bilancio 2023 a favore delle istituzioni scolastiche beneficiarie. Nel riparto delle risorse la Regione potrà tener conto di ulteriori esigenze rappresentate successivamente dalle istituzioni scolastiche.
8. La Regione d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale comunica alle istituzioni scolastiche statali interessate l'avvenuta concessione del contributo da parte della Regione ai sensi del presente Protocollo, unitamente a tutte le indicazioni operative necessarie.
9. Le istituzioni scolastiche statali interessate provvedono all'assegnazione degli incarichi o alla stipula dei contratti con il personale docente per tutto l'anno scolastico 2023 – 2024 nei limiti delle somme regionali concesse.
10. Le istituzioni scolastiche statali provvedono a rendicontare le somme ricevute con i tempi e le modalità previste al successivo comma 10.
11. A titolo di rendicontazione delle spese finanziate con fondi regionali, ciascuna istituzione scolastica statale presenterà alla Regione entro il 31 ottobre 2024:
 - m. relazione illustrativa dei contratti attivati e delle attività realizzate;
 - n. dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.
12. L'Ufficio scolastico regionale, d'intesa con il Servizio Istruzione, orientamento e diritto allo studio provvede a fornire alle istituzioni scolastiche statali ulteriori eventuali indicazioni operative riguardanti i contratti di lavoro.
13. Non è ammessa la richiesta di proroga del termine di conclusione dell'intervento da parte delle singole istituzioni scolastiche. La proroga dei termini di rendicontazione è ammessa al massimo fino al 31 dicembre 2024.
14. Contestualmente all'approvazione del rendiconto si procede alla liquidazione dell'importo residuo spettante a ciascuna scuola beneficiaria.
15. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori rispetto alla somma resa disponibile dalla Regione, l'importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e l'eventuale somma eccedente già erogata, restituita alla Regione secondo le modalità dalla stessa definite. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino superiori rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

Articolo 9 – Finanziamento dell'incremento della dotazione oraria degli educatori dei Convitti nazionali e nei Convitti annessi

1. Con riferimento all'anno scolastico 2023-2024, in attuazione della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, la Regione provvede al finanziamento dell'utilizzo progettuale degli educatori dei Convitti nazionali e dei Convitti annessi.

2. Per tale finalità la Regione si impegna a destinare la somma massima di **Euro 50.000,00** (cinquantamila).
3. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute per l'incremento della dotazione oraria del personale educativo a valere per l'anno scolastico 2023 – 2024.
4. Il riparto delle risorse avviene in proporzione al numero dei convittori iscritti nell'anno scolastico 2023-2024 in ciascun Convitto.
5. L'Ufficio scolastico regionale provvede a trasmettere alla Regione (all'attenzione del Direttore del Servizio Istruzione, orientamento e diritto allo studio) entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo, l'elenco delle istituzioni scolastiche ed educative beneficiarie del finanziamento.
6. L'elenco di cui al comma 5 contiene, per ogni istituzione scolastica ed educativa statale, l'indicazione dell'incremento di personale educativo previsto e le conseguenti somme assegnate.
7. La Regione provvede con proprio decreto ad approvare il riparto delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche ed educative e ad effettuare la successiva concessione con contestuale liquidazione anticipata della quota posta a carico del bilancio 2023 a favore delle istituzioni scolastiche beneficiarie.
8. La Regione d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale comunica alle istituzioni scolastiche ed educative interessate l'avvenuta concessione del contributo da parte della Regione ai sensi del presente Protocollo, unitamente a tutte le indicazioni operative necessarie.
9. Le istituzioni scolastiche ed educative interessate provvedono all'assegnazione degli incarichi o alla stipula dei contratti con il personale educativo per tutto l'anno scolastico 2023 – 2024 nei limiti delle somme regionali concesse.
10. Le istituzioni scolastiche ed educative provvedono a rendicontare le somme ricevute con i tempi e le modalità previste al successivo comma 11.
11. A titolo di rendicontazione delle spese finanziate con fondi regionali, ciascuna istituzione scolastica ed educativa presenterà alla Regione entro il 31 ottobre 2024:
 - a. relazione illustrativa dei contratti attivati e delle attività realizzate;
 - b. dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.
12. L'Ufficio scolastico regionale, d'intesa con il Servizio Istruzione, orientamento e diritto allo studio provvede a fornire alle istituzioni scolastiche statali ulteriori eventuali indicazioni operative riguardanti i contratti di lavoro.
13. Non è ammessa la richiesta di proroga del termine di conclusione dell'intervento da parte delle singole istituzioni scolastiche ed educative. La proroga dei termini di rendicontazione è ammessa al massimo fino al 31 dicembre 2024.
14. Contestualmente all'approvazione del rendiconto si procede alla liquidazione dell'importo residuo spettante a ciascuna istituzione scolastica ed educativa beneficiaria.
15. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori rispetto alla somma resa disponibile dalla Regione, l'importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e l'eventuale somma eccedente già erogata, restituita alla Regione secondo le modalità dalla stessa definite. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in

sede di rendiconto risultino superiori rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

Articolo 10 – Finanziamento dell'incremento delle ore di docenza di lingua tedesca a supporto di iniziative progettuali di potenziamento linguistico sul territorio regionale

1. Con riferimento all'anno scolastico 2023-2024, in attuazione della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, la Regione provvede al finanziamento dell'utilizzo progettuale del personale docente a supporto di iniziative di potenziamento dell'insegnamento del tedesco da realizzare nel corso dell'anno scolastico 2023-2024.
2. Per la finalità di cui al comma 1 la Regione si impegna a destinare la somma massima di **euro 100.000** (centomila).
3. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute per l'incremento della dotazione oraria del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali a valere per l'anno scolastico 2023 – 2024.
4. La Regione e l'Ufficio scolastico regionale provvedono ad effettuare un monitoraggio presso le istituzioni scolastiche finalizzato a conoscere il fabbisogno per progetti di potenziamento o di avvio dell'insegnamento della lingua tedesca.
5. Il monitoraggio di cui al comma 4 è finalizzato a conoscere le proposte progettuali delle Istituzioni scolastiche, anche con riferimento, soprattutto per i territori della Val Canale e del Canal del Ferro, alla realizzazione di percorsi analoghi a quelli proposti nella sperimentazione quadrilingue dall'Istituto Bachmann di Tarvisio, approvata con decreto ministeriale n. 253 del 27.09.2022.
6. All'esito del monitoraggio l'Ufficio Scolastico regionale redige un elenco contenente, per ogni istituzione scolastica statale, l'indicazione del fabbisogno orario di personale proposto dalle istituzioni scolastiche e il relativo progetto.
7. La Regione provvede con proprio decreto ad approvare il riparto delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche e ad effettuare la successiva concessione con contestuale liquidazione anticipata della quota posta a carico del bilancio 2023 a favore delle istituzioni scolastiche beneficiarie. Nel riparto delle risorse la Regione potrà tener conto di ulteriori esigenze rappresentate successivamente dalle istituzioni scolastiche.
8. La Regione d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale comunica alle istituzioni scolastiche statali interessate l'avvenuta concessione del contributo da parte della Regione ai sensi del presente Protocollo, unitamente a tutte le indicazioni operative necessarie.
9. Le istituzioni scolastiche statali interessate provvedono all'assegnazione degli incarichi o alla stipula dei contratti con il personale docente per tutto l'anno scolastico 2023 – 2024 nei limiti delle somme regionali concesse.
10. Le istituzioni scolastiche statali provvedono a rendicontare le somme ricevute con i tempi e le modalità previste al successivo comma 10.
11. A titolo di rendicontazione delle spese finanziate con fondi regionali, ciascuna istituzione scolastica statale presenterà alla Regione entro il 31 ottobre 2024:
 - a. relazione illustrativa dei contratti attivati e delle attività realizzate;

- b. dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.
12. L'Ufficio scolastico regionale, d'intesa con il Servizio Istruzione, orientamento e diritto allo studio provvede a fornire alle istituzioni scolastiche statali ulteriori eventuali indicazioni operative riguardanti i contratti di lavoro.
 13. Non è ammessa la richiesta di proroga del termine di conclusione dell'intervento da parte delle singole istituzioni scolastiche. La proroga dei termini di rendicontazione è ammessa al massimo fino al 31 dicembre 2024.
 14. Contestualmente all'approvazione del rendiconto si procede alla liquidazione dell'importo residuo spettante a ciascuna scuola beneficiaria.
 15. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori rispetto alla somma resa disponibile dalla Regione, l'importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e l'eventuale somma eccedente già erogata, restituita alla Regione secondo le modalità dalla stessa definite. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino superiori rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

Articolo 11 – Riconoscimento del servizio del personale

1. Al personale di cui agli articoli da 2 a 10 del presente Protocollo è riconosciuta la valutazione dell'intero anno di servizio ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento graduatorie di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, trasformate in graduatorie ad esaurimento ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché nelle Graduatorie provinciali per le Supplenze (GPS), di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 75 del 19 aprile 2001.

Articolo 12 – Utilizzo delle somme

1. Eventuali importi non utilizzati completamente per alcuni degli interventi di cui agli articoli da 2 a 10, possono essere utilizzati per interventi per i quali il fabbisogno rilevato risulti superiore all'importo indicato negli articoli medesimi.

Articolo 12 – Impegni tra le Parti

1. Le Parti si impegnano a garantire una collaborazione reciproca per l'attuazione del presente Protocollo.
2. Il presente Protocollo viene pubblicato sul sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dell'Ufficio scolastico regionale.

Articolo 13 - Impegno di spesa

1. L'impegno di spesa è assunto dalla Regione successivamente alla sottoscrizione del Protocollo e in ogni caso, prima dell'esecuzione delle attività stesse.
2. L'impegno di spesa per gli interventi di cui agli articoli dal 2 a 10, nel rispetto delle somme regionali stanziare, non possono superare complessivamente il valore complessivo di **Euro 3 milioni** (di cui ero 1 milione a carico del bilancio per l'anno 2023 e euro 2 milioni a carico del bilancio per l'anno 2024), così come previsto all'articolo 7, comma 4, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13.

Articolo 14 – Modifiche del Protocollo

1. Eventuali modifiche che si renderanno necessarie per problemi di ordine tecnico-organizzativo dovranno essere concordate tra le Parti e costituiranno un aggiornamento del Protocollo. Le suddette modifiche potranno essere concordate tra le Parti mediante semplice scambio di corrispondenza, purché non costituiscano modifiche sostanziali del Protocollo ai sensi del comma 3.
2. Nel caso in cui si rendessero necessarie modifiche di carattere sostanziale, le Parti provvedono a una modifica del presente Protocollo con le stesse modalità con cui è avvenuta l'approvazione dello stesso.
3. Per modifiche di carattere sostanziale si intendono le modifiche apportate a uno o più interventi che alterano la natura nonché gli obiettivi specifici preposti al rispettivo intervento, fatto salvo il rispetto delle finalità generali previste dalla norma.
4. L'approvazione delle modifiche è comunque subordinata alle regole di contabilità e del bilancio regionale e alle eventuali ulteriori condizioni di fattibilità tecnica e operativa.
5. Per le modifiche di carattere non sostanziale si applicano le disposizioni previste per i singoli interventi, cui si fa rinvio.

Articolo 15 – Tavolo di coordinamento e monitoraggio

1. Al fine di monitorare la corretta attuazione del presente Protocollo e valutare l'efficacia degli interventi posti in essere in relazione alle finalità di cui all'articolo 1, è costituito un Tavolo di coordinamento e monitoraggio del quale fanno parte i rappresentanti di entrambe le Parti.
2. I nominativi dei rappresentanti al Tavolo sono comunicati con scambio di mail entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente Protocollo.
3. Il Tavolo di cui al comma 1 si riunisce entro un mese dalla stipulazione del presente Protocollo, nonché prima del termine dell'anno scolastico 2023-2024.

Articolo 16 – Durata del Protocollo

1. Il presente Protocollo scade il 31 dicembre 2024 e potrà essere prorogato con il consenso delle Parti fino alla data di effettiva ultimazione di tutti gli interventi previsti.

Articolo 17 - Registrazione e bollo

1. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e articolo 1, lettera b) tariffa parte seconda del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. Ciascuna delle Parti ottempererà alla vigente normativa sul Bollo a proprie spese.

Articolo 18 – Foro competente

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Protocollo sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 19 - Rinvio

1. Per quanto non specificamente previsto dal presente atto saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per l'Amministrazione regionale in casi analoghi.

Quanto sopra è stato letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia

Il Direttore del Servizio istruzione, orientamento e diritto allo studio
dott.ssa Patrizia Pavatti

Ufficio scolastico regionale
per il Friuli Venezia Giulia

Il Direttore generale
dott.ssa Daniela Beltrame

(firme digitali ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale")